

Unione dei Comuni Valcerrina - Cerrina Monferrato (Alessandria)
Stralcio Statuto Unione dei Comuni Valcerrina 19/07/2022

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Istituzione dell'Unione

1. In attuazione del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, di seguito brevemente indicato "Testo Unico" e delle Leggi Regionali concernenti le discipline delle forme associative in materia di Enti Locali, di seguito brevemente indicate "Leggi Regionali" è costituita, l'Unione denominata "Unione dei Comuni della VALCERRINA", tra i Comuni di: CERESETO, CERRINA MONFERRATO, GABIANO, MOMBELLO MONFERRATO, ODALENGO GRANDE, PONZANO MONFERRATO, VILLAMIROGLIO, MONCESTINO, VILLADEATI, **MURISENGO**.

2. L'Unione ha sede presso il Comune di CERRINA MONFERRATO.

I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.

3. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

4. L'Unione può dotarsi, con deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma la cui riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 3 Durata dell'Unione

~~1- La durata dell'Unione è fissata in 10 anni a decorrere dal 1° Gennaio 2013.~~

L'Unione ha durata determinata sino al 31/12/2032.

2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti e del Consiglio dell'Unione adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:

- a) la decorrenza dello scioglimento, coincidente, ove possibile, con la scadenza dell'esercizio finanziario;
- b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
- c) la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane dell'Unione.

Art. 5 – Funzioni dell'Unione

1. L'Unione, esercita, in luogo e per conto di tutti i Comuni partecipanti, le seguenti funzioni fondamentali:

- a) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- b) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato dalla normativa vigente;
- c) Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- d) L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- e) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione;

f) Polizia municipale e polizia amministrativa locale.

Le funzioni di cui alle lettere d) ed e) per le quali è previsto un ambito territoriale ed un numero di abitanti che comportano la necessità di una aggregazione diversa erano già esercitate in forma associata e per le stesse i singoli Comuni hanno confermato la precedente forma di gestione tramite Consorzi o in delega. L'Unione effettuerà per conto dei Comuni associati il coordinamento ed il controllo delle attività gestionali di competenza di dette forme associative.

L'attivazione delle funzioni di cui sopra va deliberata da ciascun Comune aderente all'atto dell'adesione o successivamente con deliberazione del Consiglio comunale. Tale deliberazione va trasmessa all'Unione che provvederà a convocare Il Consiglio Unionale per recepire le competenze conferite.

1bis. L'Unione gestisce anche, in nome e per conto dei comuni di Cerrina, Gabiano e Mombello Monferrato nell'ambito della funzione **h)** edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, il servizio di refezione scolastica per le scuole di Cerrina Monferrato Gabiano e Mombello Monferrato.

2. Sono fatte salve le convenzioni per la gestione di funzioni fondamentali stipulate da Comuni aderenti all'unione già in essere alla data di approvazione del presente statuto;

3. Per l'espletamento delle funzioni trasferite di cui al comma 1 i Consigli Comunali dei Comuni aderenti assicurano all'Unione il trasferimento di risorse umane, strumentali e finanziarie, come previsto dall'art. 31, del presente Statuto.

4. Nell'esercizio delle funzioni trasferite, l'Unione ha potestà regolamentare ed assume tutti gli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività amministrativa.

5. L'Unione può svolgere, su proposta dei Consigli dei Comuni aderenti, ulteriori funzioni e servizi, previa deliberazione del Consiglio dell'Unione ~~modificativa del presente Statuto~~.

6. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli enti locali, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

Art. 7- Modalità di ripartizione spese ed entrate

~~1. Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, secondo un principio proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento.~~ **Le spese relative alla gestione dell'Unione e delle funzioni e servizi da questa gestite, sono ripartite secondo il piano di riparto inserito nel Documento Unico di Programmazione (DUP).**

2. Il costo ei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei comuni aderenti deve essere addebitato ai singoli comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

CAPO II Il Consiglio dell'Unione

Art. 10 - Composizione ed elezione e durata del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione è l'espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i Consigli comunali.

2 il Consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli Consigli dei Comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze ed assicurando la rappresentanza di ogni Comune. A tal fine la composizione del Consiglio dell'Unione viene determinata in **13** ~~10~~ consiglieri oltre al Presidente: **dieci** ~~nove~~ seggi vengono assegnati alle maggioranze **tre** ~~due~~ seggi alle minoranze.

Qualora fosse nominato Presidente uno componente del Consiglio dell'Unione quest'ultimo decade dalla carica di consigliere ed il relativo comune provvede alla nomina di un nuovo rappresentante di maggioranza nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

Ogni Comune partecipante eleggerà un membro di maggioranza e uno di minoranza. La nomina dei ~~due~~ tre rappresentanti della minoranza in seno al Consiglio dell'Unione avverrà a cura dei consiglieri di minoranza eletti, i quali si riuniranno in seduta comune entro 45 giorni dalla costituzione dei rispettivi Consigli comunali. A parità di voto verrà eletto il candidato più giovane. I membri di minoranza eletti dovranno, comunque, essere espressione di due Comuni diversi, non potendo un solo Comune avere due rappresentanti della minoranza in seno al Consiglio dell'Unione, a meno che vi sia un unico Comune ad avere la minoranza rappresentata in Consiglio. La convocazione di tutti i rappresentanti di minoranza eletti avverrà da parte del Presidente uscente e, per la prima nomina, da parte del Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica.

In caso di assenza delle minoranze in tutti i Comuni, i ~~due~~ tre Comuni di maggiore dimensione demografica eleggeranno due rappresentanti.

3 Ciascun consiglio comunale provvede ad eleggere i propri rappresentanti tra i propri componenti con il sistema del voto limitato.

4 La nomina è effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio comunale o dalla data di ammissione all'Unione del nuovo ente.

5 I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.

6. Nei casi di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel Consiglio dell'Unione, il Consiglio comunale interessato lo sostituisce nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza. ~~e nel caso di un Sindaco è sostituito dal vicesindaco.~~

7. Il Consiglio dell'Unione approva il regolamento di funzionamento dello stesso.

8. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco del Comune sede dell'Unione entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di scadenza di cui al precedente comma 4 ed è tenuta entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Le sedute sono valide quando sono presenti almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto.

In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Il Presidente e il Segretario sottoscrivono le deliberazioni consiliari.

9. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti dai rappresentanti del nuovo Consiglio comunale o da membri nominati dal nuovo commissario.

10 In via generale ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale decade ipso iure anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

CAPO III IL PRESIDENTE

Art. 15 - Elezione, durata e cessazione.

1. Nella prima seduta, il Consiglio dell'Unione elegge a maggioranza assoluta il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente il Sindaco più giovane d'età fra coloro che hanno riportato la parità dei voti.

2. Il Presidente dura in carica per un periodo di due anni e sei mesi ed è rinnovabile ~~per una sola volta~~. Cessa comunque dalla carica quando cessa il proprio mandato di Sindaco per qualunque motivo.

3. Il voto contrario del Consiglio dell'Unione ad una proposta del Presidente e della Giunta non comporta le dimissioni.
4. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente dell'Unione, e messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi dell'art. 141 del Testo Unico.

Art. 16 - Funzioni e competenze del Presidente

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. In particolare, il Presidente:
 - a) rappresenta l'Unione e presiede la Giunta;
 - b) sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Unione, relativamente alle funzioni e servizi conferiti non incompatibili con la natura delle Unioni comunali;
 - c) sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
 - d) provvede a inizio legislatura e ordinariamente per la durata della stessa, sentita la Giunta, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
 - e) provvede, previa deliberazione della Giunta, alla eventuale nomina e alla revoca del segretario dell'Unione;
 - f) può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta o incarichi per oggetti determinati a singoli componenti del Consiglio. ~~Presidente dà Comunicazione al Consiglio della proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente che formano il proprio programma amministrativo, che il Consiglio approva in apposito documento.~~